

TI_GERICHTE 11.1998.201 vom 7. Mai 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-05-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.201

FR: TI_GERICHTE 11.1998.201 du 7 mai 1999

IT: TI_GERICHTE 11.1998.201 del 7 maggio 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

L'appellante sostiene in primo luogo che il Pretore avrebbe apprezzato arbitrariamente le prove giudicando concluso il suo rapporto di lavoro il 30 aprile 1998, poiché la controparte aveva ammesso, all'udienza nella causa possessoria, che egli aveva lavorato fino al 31 luglio 1998. Il libretto sarebbe quindi stato sottratto al legittimo detentore quando egli ancora lavorava come direttore della ditta e aveva il possesso su tutto quanto si trovava nel suo ufficio. Egli chiede pertanto che questa Camera assuma d'ufficio, in virtù dell'art. 322 lett. a CPC, tre documenti attestanti la conclusione del rapporto di lavoro il 31 luglio 1998. La censura non è sprovvista di buon diritto. Procedimenti giudiziari svoltisi davanti a un medesimo tribunale sono infatti notori per il giudice (Vogel , Grundriss des Zivilprozessrechts, 5^a edizione, pag. 243, n. 17 al § 44; Leuch/Marbach/Kellerhals , Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, Berna 1995, n. 1c ad art. 218). Ciò non toglie che l'acquisizione agli atti dei documenti prodotti con l'appello è superflua nel caso in esame. A prescindere dal fatto che non occorre dimostrare fatti notori (art. 184 cpv. 3 CPC), la circostanza che il 28 luglio 1998 l'appellante fosse ancora direttore della ditta, addotta con l'istanza cautelare (petizione, pag. 2), non è stata contestata dalla controparte all'udienza del 29 ottobre 1998 ed è quindi da considerare ammessa.

E. 3

L'emanazione di provvedimenti cautelari è subordinata – come rileva anche il Pretore – a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell'azione di merito, l'istante essendo responsabile per altro dei danni causati da provvedimenti cautelari ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CPC; DTF 112 II 32, 91 II 144, 88 II 279; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). L'esistenza dei tre requisiti – che va esaminata d'ufficio (Rep. 1989 pag. 127 con riferimenti) – non giustifica in ogni modo l'adozione di qualsiasi provvedimento cautelare: il principio della proporzionalità esige che, comunque sia, la misura richiesta si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet , Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor , Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.).

E. 4

L'appellante rimprovera al Pretore di avere refutato la sua proprietà sul libretto di risparmio al portatore disconoscendo che nell'ambito di un'azione possessoria decisivo è il possesso

sulla cosa e non il diritto. Egli adduce di avere reso verosimile la sua qualità di unico avente diritto economico e l'usurpazione del possesso commessa dal convenuto, che ha illecitamente sottratto il libretto dalla cassaforte situata nel suo ufficio. La censura, ancorché non del tutto sprovvista di pregio, non giova all'appellante. A prescindere dalla qualità di avente diritto economico sul libretto al portatore, egli non ha reso verosimile infatti di essere l'unico possessore del bene. Certo, egli aveva il possesso degli oggetti posti nel suo ufficio fino al momento in cui lo ha occupato, ma nel caso in esame anche altre persone potevano disporre della cassaforte. L'istante ha in sostanza ammesso che il convenuto poteva aprire la cassaforte in modo autonomo e accedere al suo contenuto (petizione, pag. 2). Egli non era quindi l'unico possessore del libretto custodito nella cassaforte, di cui era compossessore anche il convenuto (Steinauer, *Les droits réels*, vol. I, 3^a edizione, n. 234 pag. 66).

E. 5

L'azione di reintegra è invero data anche tra compossessori alle stesse condizioni vigenti per la protezione del possessore indiretto che intende procedere contro il possessore diretto, ossia a condizione che non sia litigioso il diritto al possesso (Hinderling, *Der Besitz*, in: *Schweizerisches Privatrecht*, vol. V/1, Basilea 1977, pag. 452). Ci si potrebbe chiedere se ciò non sia il caso in concreto, visto che entrambe le parti rivendicano la qualità di "avente diritto economico" sul libretto litigioso. Il quesito può nondimeno rimanere indeciso, poiché nella fattispecie, a un sommario esame dei fatti, l'azione di reintegra appare sprovvista di buon diritto già per un altro motivo. a) L'azione di reintegra soggiace a un doppio limite di tempo (art. 929 CC): l'istante deve avere reclamato "immediatamente" e deve avere promosso la causa entro un anno dalla spoliazione. Tali requisiti vanno esaminati d'ufficio, giacché da essi dipende la ricevibilità dell'azione (Rep. 1996 187 consid. 4, 1987 209 consid. 1). L'istante stesso deve rendere verosimile il presupposto del reclamo immediato, senza riguardo all'eventuale passività del convenuto (Stark in: *Berner Kommentar*, 2^a edizione, nota 5 ad art. 929 CC con rinvii). Ora, nel caso specifico il secondo requisito, cioè il termine di un anno per l'introduzione della causa, è stato senz'altro rispettato, l'istante avendo adito il giudice meno di tre mesi dopo l'asportazione del libretto dalla cassaforte. Altrettanto non si può dire del reclamo immediato. b) "Immediato" significa introdotto con prontezza, nel termine ragionevolmente necessario per un primo esame della situazione (Stark, *op. cit.*, nota 6 ad art. 929 CC; Rep. 1996 187, 1981 pag. 158 consid. 3.1 in fine). Nel caso precipuo la rimozione è avvenuta il 28 luglio 1998 e invano si cercherebbe negli incarti (compreso quello relativo all'azione di reintegra, _____) un qualsiasi reclamo relativo al libretto prima dell'introduzione della petizione del 12 ottobre 1998, 11 settimane dopo la pretesa usurpazione. Agli atti figura una lettera inviata alla banca il 23 settembre 1998 per chiarire chi fosse l'avente diritto economico del libretto (doc. B, _____) e una lettera inviata il 24 settembre 1998 al patrocinatore della datrice di lavoro per rivendicare asseriti stipendi arretrati (doc. D inc. _____). L'istante ha appreso l'identità dell'usurpatore il 31 luglio 1998 (doc. F, pag. 4 punto 12, inc. _____) ma non ha reso verosimile di avergli chiesto la restituzione del libretto. Ora, un periodo di 11 settimane non è più conforme all'art. 929 cpv. 1 CC (Rep. 1996 191 consid. 4b in fine). Tardiva a un primo sommario esame, l'azione di reintegra non può quindi dirsi provvista di parvenza di buon esito. L'opinione del Pretore, che ha respinto l'istanza cautelare per mancanza di uno dei presupposti cumulativi per l'emanazione di un provvedimento cautelare, può di conseguenza essere condivisa, ancorché per altri motivi. L'appello si rivela quindi

infondato e deve essere respinto, senza che sia necessario esaminare se siano dati i requisiti dell'urgenza e del danno considerevole.

E. 6

Gli oneri processuali sono posti a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Tenuto conto del valore litigioso e della relativa semplicità giuridica della vertenza, le ripetibili di appello possono essere stabilite in fr. 1'000.–. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 400.– b) spese fr. 50.– fr. 450.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili. 3. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.